

REGOLAMENTO GENERALE

Per le gestioni e le prestazioni

Redatto dalla Commissione composta dal Vice-presidente Antonino Botta, dal consigliere dr Giovanni Surace e dal direttore dr Antonio Ramirez.

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera del 19/12/2012 .

Aggiornato a seguito dell'approvazione del Contratto integrativo Provinciale di categoria del 21 gennaio 2013

REGOLAMENTO GENERALE
per le gestioni e le prestazioni
ISCRITTI

ART. 1 - Sono iscritti alla Cassa Edile le imprese, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica o in forma di società di lavoro temporaneo, e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni costitutive la Cassa Edile indicate nell'art .1 dello Statuto.

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

ART. 2 - I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere mensilmente per via telematica, nelle modalità indicate dalla Cassa Edile, una denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese precedente, indicando le relative somme di accantonamento e le contribuzioni previste dal tracciato della denuncia stessa.

Tale denuncia deve essere trasmessa in via telematica alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto al periodo di paga cui si riferisce, indipendentemente dal versamento, e ad inviare, nei 2 mesi successivi, il frontespizio firmato e timbrato in originale.

ART. 3 - L'impresa è tenuta a dichiarare nella denuncia mensile, per ciascun lavoratore, un numero di ore, lavorate e non (specificando le causali d'assenza), non inferiore a quello contrattualmente previsto. Per ogni lavoratore deve essere inoltre indicato il cantiere presso il quale ha prevalentemente prestato servizio nel mese di riferimento.

ART. 4 - L'impresa è tenuta ad inserire nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ogni cantiere il relativo imponibile mensile.

ART. 5 - L'impresa è tenuta ad indicare nella denuncia l'eventuale sospensione, temporanea o definitiva, dell'attività del cantiere, intervenuta nel mese di riferimento ed a trasmettere, nei 2 mesi successivi, l'allegato firmato e timbrato in originale.

RESPONSABILITA'

ART. 6 - I dati contenuti nelle denunce trasmesse per via telematica alla Cassa Edile, si intendono redatti sotto la piena ed esclusiva responsabilità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE

ART. 7 - I versamenti contributivi a favore della Cassa Edile, da computarsi sull'imponibile dedotto dalla paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale, dall'elemento distinto della retribuzione e, per i cottimisti, dall'utile minimo contrattuale di cottimo, devono essere effettuati entro la fine del mese successivo rispetto al periodo di paga cui sono riferiti, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione ed in base alle percentuali indicate dalla Cassa Edile nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. ovvero da appositi accordi sindacali territoriali.

Il versamento deve riguardare contestualmente le seguenti voci:

- contributo per il Fondo Gestione della Cassa Edile, nella misura di 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore;
- accantonamento per gratifica natalizia e ferie, ordinario e/o ridotto per infortunio o malattia professionale;
- contributo per l'anzianità professionale edile;
- contributo paritetico previsto per le quote di servizio sindacali nazionali;
- contributo paritetico previsto per le quote di servizio sindacali provinciali;

- contributo per il funzionamento dell'Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale;
- eventuale contributo associativo per le imprese aderenti all'ANCE;
- contributo CIGO;
- contributo lavori usuranti;
- contributo apprendisti;
- contributo R.L.S.T.;
- contributo fondo mutualità ed assistenza;
- eventuali contributi per l'adesione dei lavoratori al fondo di previdenza integrativa Prevedi.

ART. 8 – E' prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione degli importi determinati in base alle disposizioni dell'art. 7, ovvero della proroga dei termini di versamento come previsti nello stesso articolo, allorché, a seguito di richiesta delle imprese che presentino domanda debitamente motivata e recante l'indicazione della data prevista di pagamento, vengano rispettati tutti i seguenti criteri previsti dalle delibere del Comitato della Bilateralità n. 1/2005 e n. 1/2012 :

a) la rateizzazione o proroga venga deliberata dal Comitato di Presidenza con successiva ratifica del Comitato di Gestione;

b) l'impresa presti idonee garanzie;

c) la durata della rateizzazione o della proroga non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno per la liquidazione del mese di agosto ed entro il 30 novembre di ogni anno per la liquidazione del mese di dicembre, salvo l'applicazione delle condizioni previste dalla richiamata delibera n.1/2012;

d) sulle somme oggetto della rateizzazione o proroga venga applicato un interesse pari a quello individuato al successivo punto 8;

e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;

f) il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Con riferimento alla lettera a) del presente articolo, si precisa che le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza e dal Comitato di Gestione sono insindacabili.

ART. 9 – Il versamento effettuato oltre il termine di cui all'art. 7, ovvero nei termini differiti di cui all'art. 8, deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Detti interessi saranno quantificati alle imprese dalla Cassa Edile.

ART. 10 – I versamenti delle imprese , per qualunque titolo, devono essere effettuati presso gli sportelli della banca designata.

CERTIFICAZIONI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ART. 11 – Ai fini del rilascio della certificazione di regolarità contributiva, richiesta dalla stessa impresa o da altro soggetto abilitato a farlo nell'ambito degli accordi per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ovvero ai fini della determinazione dello stato dell'impresa con riferimento alla BNI (Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari), che la Cassa Edile è tenuta ad aggiornare con cadenza mensile, si precisa che l'impresa sarà considerata:

a) regolare, nel caso abbia presentato la denuncia mensile con le modalità previste negli articoli da 2 a 5 del presente regolamento ed abbia provveduto al relativo versamento entro i termini indicati nell'art. 7, ovvero rispetti tutte le condizioni previste all'art. 8 per la dilazione o rateizzazione;

b) regolarizzata, nel caso in cui abbia provveduto al versamento oltre i termini di cui all'art. 7;

c) irregolare, nel caso in cui non abbia provveduto al versamento, ovvero non abbia rispettato le condizioni previste all'art. 8 in caso di dilazione o rateizzazione.

Con riferimento alle lettere b) e c) si precisa che per determinare la regolarità o meno di un'impresa, non si farà in nessun caso riferimento allo stato dell'impresa nella data in cui viene rilasciata la certificazione, ma unicamente allo stato dell'impresa alla data di riferimento della richiesta.

Per le imprese segnalate come irregolari alla BNI, che provvedano a sistemare la loro posizione contributiva, è previsto, su intervento della Cassa Edile, la regolarizzazione alla banca dati entro 24 ore dalla data di contabilizzazione dei versamenti arretrati.

ART. 12 – Il versamento delle somme relative agli interessi di mora di cui all'art. 9, concorre a tutti gli effetti alla determinazione della posizione di regolarità dell'impresa.

ART. 13 – Nel caso in cui il versamento risulti incompleto, cioè di importo inferiore a quello indicato nella denuncia mensile, non si determina inadempienza contributiva, fatta salva la successiva regolarizzazione, per differenze non superiori a € 100,00. Per errati versamenti superiori a € 100,00, la posizione dell'impresa sarà considerata irregolare.

ACCORDI NAZIONALI

ART. 14 – Le disposizioni contenute negli articoli compresi tra il n° 2 ed il n° 13, fanno riferimento alle delibere del Comitato per la Bilateralità, valide su tutto il territorio nazionale. Poiché dette deliberazioni sostituiscono automaticamente quanto previsto per i medesimi titoli dalle pattuizioni locali, senza alcuna necessità di ratifica o formale acquisizione a livello territoriale, qualora ulteriori accordi nazionali intervengano ad integrare, modificare o sostituire dette deliberazioni, la Cassa Edile ne darà automatica ed integrale applicazione, nei modi e nei tempi indicati in detti eventuali accordi.

AZIONI LEGALI VERSO LE IMPRESE IRREGOLARI

ART. 15 – Per le imprese che non avranno ottemperato ai versamenti nei tempi previsti all'art. 7, la Cassa Edile provvederà, a contestare in forma scritta (pec - corrispondenza ordinaria- ecc.) l'inadempienza, sollecitando la regolarizzazione nei tempi ritenuti utili per consentire la liquidazione ai lavoratori alle scadenze contrattuali. In assenza di riscontri affiderà la pratica al legale, conferendogli ampio mandato affinché possa fare ricorso a tutti gli strumenti di legge ritenuti idonei al recupero del credito. Pertanto, oltre all'importo delle denunce non pagate ed agli interessi di mora, saranno poste a carico dell'impresa anche le spese legali, nella misura e con le modalità previste dal legale stesso. Qualora invece l'impresa si dimostri inadempiente rispetto alle dilazioni o rateazioni previste all'art. 8, l'affidamento della pratica al legale sarà immediato, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione all'impresa da parte della Cassa Edile.

Resta inteso che il legale provvederà preliminarmente ad un formale ed ultimativo invito affinché l'impresa provveda al versamento entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della comunicazione. Qualora anche in questo caso non si ottenessero riscontri si procederà al recupero forzoso delle somme non versate.

GESTIONI DELLA CASSA EDILE

ART. 16 – Presso la Cassa Edile sono istituite:

- l'anagrafe e l'archivio storico delle imprese ;
- l'anagrafe e l'archivio storico dei lavoratori.

ART. 17 – Sulle schede anagrafiche intestate a ciascuna impresa vengono raccolti i dati identificativi della stessa, compresa la sua eventuale adesione ad una associazione sindacale datoriale, mentre nell'archivio dei versamenti vengono trascritti gli importi indicati mensilmente nella denuncia di

versamento, partitamene distinti per ogni singola voce contributiva.

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ogni modifica dello stato giuridico e trasformazione sociale, trasferimento di sede, cambiamento di coordinate bancarie dei dati associativi e del contratto applicato. In particolare dovrà comunicazione, entro 15 gg dalla data di riferimento, della cessazione di attività d'impresa, allegando visura camerale e sospensione attività o trasferimento in altra provincia e riapertura attività.

ART. 18 – Sulle schede anagrafiche intestate ai singoli operai vengono raccolti i dati identificativi del lavoratore, ivi compresa la sua eventuale adesione ad una organizzazione sindacale, mentre nell'archivio storico vengono registrate le prestazioni erogate suddivise per tipologia, le ore di lavoro così come dichiarate per ciascuno di essi dai rispettivi datori di lavoro nelle denunce mensili, suddivise in funzione dei computi per l'anzianità professionale edile di cui al regolamento di attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 19 – A richiesta di ciascun operaio, viene rilasciato dalla Cassa Edile, in caso di trasferimento ad altra circoscrizione territoriale, l'attestato comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.

ART. 20 – La raccolta, registrazione e conservazione dei dati relativi a imprese e lavoratori, così come il loro trattamento e diffusione, viene operata dalla Cassa Edile nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente per la realizzazione delle finalità contrattuali, regolamentari e legislative della Cassa Edile stessa.

GESTIONE DEL FONDO GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

ART. 21 – La liquidazione della percentuale per gratifica natalizia e ferie, verrà effettuata dalla Cassa Edile nel mese di agosto, per gli accantonamenti relativi ai mesi da ottobre a marzo, e nel mese di dicembre, per gli accantonamenti relativi ai mesi da aprile a settembre, di ciascun anno attraverso il servizio di tesoreria delle Poste Italiane con disposizioni intestate ai singoli operai, oppure mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore che ne faccia richiesta.

Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse o di altre prestazioni, deve essere presentato per scritto dall'operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data del versamento.

LIQUIDAZIONI ANTICIPATE

ART. 22 – Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione probatoria, nei soli casi in cui viene definitivamente meno il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè in caso di:

- a) morte del lavoratore iscritto;
- b) passaggio del lavoratore iscritto ad altra attività lavorativa diversa da quella edile;
- c) espatrio del lavoratore iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa del lavoratore iscritto per pensionamento ai sensi di legge.

ART. 23 – Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme corrisposte per i titoli indicati negli articoli che precedono o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, nel più breve tempo possibile e comunque nei termini di prescrizione di legge.

UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI NON RISCOSSI

ART. 24 – Gli importi che per qualsiasi motivo non vengono riscossi dagli interessati o dai loro aventi

causa entro 24 mesi dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili (intendendosi quella di emissione del titolo di pagamento) , devono essere accantonati in un apposito fondo sino a cinque anni dalla data di riferimento. Trascorso quest'ultimo termine, avente carattere di decadenza per l'interessato, gli importi entrano a far parte delle disponibilità di esercizio della Cassa Edile.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE

ART. 25 – La dichiarazione scritta di adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro, al contratto integrativo per la Provincia di Reggio Calabria, allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento – da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti del contratto collettivo nazionale di lavoro, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile – deve essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dalla stessa Cassa Edile, d'accordo con le competenti Associazioni sindacali territoriali, e messi a gratuita disposizione dei datori di lavoro e degli operai.

DURATA DEL REGOLAMENTO

ART. 26 – Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2013 e la sua efficacia si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino a diversa delibera del Comitato di Gestione e fatte salve le indicazioni di cui all'art. 14.

NORME DI RINVIO

ART. 27 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, varranno le determinazioni appositamente assunte dal Comitato di Gestione.

**REGOLAMENTO PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELLA CASSA EDILE DELLA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO 1**

Requisiti necessari per avere diritto alle prestazioni assistenziali

- A) Le domande, su apposito modulo approvato dalla Cassa Edile, devono essere presentate dal lavoratore, tranne differente regolamentazione, entro 120 giorni dalla data dell'evento;
- B) Le prestazioni sono erogate dalla Cassa Edile ai lavoratori che al momento del verificarsi dell'evento, non in periodo di prova, sono alle dipendenze di un'impresa edile;
- C) In via generale ed a meno di previsioni specifiche, il lavoratore deve aver prestato almeno 850 ore lavorative nei 12 mesi precedenti all'evento, coperte dall'accantonamento della percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010;
- D) Il lavoratore all'atto dell'evento deve essere alle dipendenze di un'impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con gli adempimenti previsti dal C.C.N.L. e dal contratto integrativo provinciale.

Integrazione malattia

Si intendono richiamate integralmente tutte le disposizioni dettate dall'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010.

Assegno funerario

La Cassa Edile, in caso di morte del lavoratore, corrisponde alla famiglia un contributo di euro 516,46.

Documenti richiesti:

- A) Certificato di morte;
- B) Stato di famiglia uso assegni;
- C) Codice fiscale del beneficiario
- D) Fotocopia del documento d'identità del beneficiario.

Assegno matrimoniale

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore per il suo matrimonio un'indennità di euro 258,23.

Documenti richiesti:

- A) Certificato di matrimonio;
- B) Stato di famiglia uso assegni;
- C) Codice fiscale.

Assegno a favore dei diversamente abili

La Cassa Edile eroga al lavoratore, nel caso in cui la moglie o un figlio risulti colpito da invalidità, fisica o mentale, in misura non inferiore al 70%, un sussidio annuale, nella misura di euro 650,00.

Documenti richiesti:

- A) Certificato attestante l'invalidità e la relativa percentuale rilasciato dall'ufficio sanitario (ASP);
- B) Stato di famiglia uso assegni;
- C) Codice fiscale del lavoratore.

Requisiti assistenza diversamente abili

1. Il lavoratore deve aver prestato almeno 850 ore lavorative nell'anno solare precedente alla richiesta.
2. Le domande sono portate all'esame della commissione assistenza per le decisioni finali.

Sussidi straordinari

Nei casi in cui il lavoratore venga a trovarsi in particolari condizioni di grave disagio o di precarie condizioni economiche, personali o familiari a causa di spese sanitarie di particolare rilevanza, la Cassa Edile eroga un contributo straordinario. L'esame della domanda, della relativa documentazione e l'ammontare dell'assegno saranno deliberate, a giudizio insindacabile, dalla commissione assistenza della Cassa Edile.

Documentazione richiesta:

- A) Documentazione valida dal punto di vista fiscale per le spese sostenute;
- B) Documentazione comprovante le particolari condizioni precisate nella domanda;
- C) Codice fiscale del lavoratore.

Rimborso protesi oculistiche, ortodontiche, ortopediche

Rimborso pari al 50% della spesa sostenuta con tetto massimo di € 516,46 per protesi riguardanti esclusivamente il lavoratore. Il lavoratore non potrà più richiedere il rimborso per la medesima protesi e/o per intervento analogo a quello già oggetto di ammissione a rimborso.

Un'eventuale nuova richiesta di rimborso per una protesi differente a quella precedentemente richiesta non potrà essere avanzata se non siano trascorsi almeno 2 anni da quella precedentemente liquidata.

REQUISITI del lavoratore

1.700 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nel biennio precedente la domanda.

DOMANDA

Da presentare a pena di decadenza entro 120 giorni dalla data della fattura.

DOCUMENTI

Il riconoscimento del rimborso avverrà tassativamente previa presentazione della seguente documentazione, che resterà agli atti nella cartella individuale di ogni singolo soggetto:

- a) certificazione medica rilasciata dal presidio sanitario pubblico che ha prescritto come necessaria la protesi.
- b) fattura di spesa dello studio medico, pubblico e/o privato o del laboratorio presso cui è stata effettuata la protesi.

La documentazione va presentata in copia conforme all'originale.

Assegno di natalità diretta

La Cassa Edile a partire dal 1° marzo 2013 eroga al lavoratore un contributo nella misura di euro 250 per la natalità diretta, adozione e nascita di ciascun figlio qualora abbia prestato nei 12 mesi precedenti almeno 850 ore lavorative.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata nel termine di 120 giorni dalla nascita o adozione.

Documenti richiesti:

- A) Fotocopia documento di identità del lavoratore;
- B) Certificato di nascita o adozione;
- c) Stato di famiglia uso assegni;

Accordo provinciale "Carenza malattia"

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore per gli eventi morbosi di durata fino a 6 giorni una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennità per carenza malattia".

Tale prestazione pari ad € 30,00 giornalieri è riconosciuta direttamente dalla cassa edile, fino ai primi 3 giorni, sulla base della certificazione medica prodotta (fotocopia certificazione sanitaria inviata all'INPS e datore di lavoro), per un solo episodio di malattia nell'anno.

Il diritto all'indennità per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultano accantonate 2100 ore nei due anni precedenti la data dell'evento .

BORSE STUDIO

Requisiti necessari per premi di studio e di laurea

1. I requisiti e le modalità per avere diritto ai premi per le scuole medie inferiori e superiori e per gli istituti universitari e per i premi di laurea sono stabiliti annualmente dal comitato di gestione e portati a conoscenza degli interessati con l'invio di apposita circolare pubblicata sul sito della Cassa Edile;
2. Le graduatorie dei premi sopra specificati sono predisposte dalla commissione assistenza della Cassa Edile, costituita dal presidente, vicepresidente, due componenti di parte datoriale e due di parte operaia.

Premi di studio

La Cassa Edile - sulla base del profitto dimostrato dallo studente - eroga al lavoratore un contributo per i figli che hanno frequentato scuole (medie inferiori e superiori). La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Documenti richiesti:

- A) Certificato di promozione, con i voti riportati;
- B) Attestato di frequenza dell'anno in corso;
- C) Stato di famiglia uso assegni;
- D) Codice fiscale del lavoratore.

Premi di studio per gli iscritti universitari

La Cassa Edile - sulla base del profitto dimostrato dallo studente corrisponde al lavoratore un contributo per i figli che hanno frequentato un corso universitario. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Documenti richiesti:

- A) Stato di famiglia uso assegni;
- B) Certificato di iscrizione, con i voti riportati negli esami sostenuti;
- C) Certificato comprovante la durata legale del corso universitario;
- D) Codice fiscale del lavoratore.

Premi di laurea

La Cassa Edile eroga al lavoratore un contributo per i figli che hanno conseguito un diploma di laurea al termine degli studi universitari. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Documenti richiesti:

- A) Stato di famiglia uso assegni;
- B) Certificato di laurea con la votazione conseguita
- D) Codice fiscale del lavoratore.

Accordo provinciale " Rimborsio malattia/infortunio alle imprese"

In applicazione dell'accordo 25 marzo 2009 le parti convengono che le imprese sono obbligate a

comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri, così come previsto dall'art. 10 del contratto integrativo provinciale, il periodo di chiusura dei cantieri per ferie.

Il rimborso del trattamento malattia/infortunio non può essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra.

L'impresa non ha diritto al suddetto rimborso se non avrà dimostrato l'effettivo recupero delle ferie non godute dal Lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso. Inoltre:

- la richiesta di rimborso malattia e i documenti da allegare a tale richiesta (copie buste paga quietanzate, copie certificati medici) deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo all'evento morboso.

- l'impresa ha diritto al rimborso se in regola con gli adempimenti documentali e contributivi nei confronti della Cassa Edile fino al mese di competenza dell'evento di malattia/infortunio.

La prestazione nei confronti delle imprese non in regola viene sospesa in attesa della regolarizzazione documentale e/o contributiva da parte delle stesse che deve avvenire entro la fine del sesto mese successivo all'evento morboso. Trascorso tale periodo l'impresa decade dal diritto.

Anzianità professionalità edile art. 30 allegato C del C.C.N.L. 18 giugno 2008

La Cassa Edile eroga, in occasione del 1° maggio, la prestazione per anzianità professionale edile al lavoratore che abbia maturato almeno 2.100 ore nel biennio precedente all'anno della liquidazione. Vengono computate - anche se prestate in più circoscrizioni territoriali - le ore di lavoro ordinario, le ore di malattia, infortunio e malattia professionale, nonché 88 ore in caso di matrimonio e 88 ore al mese per tutto il periodo del servizio militare del lavoratore. Il biennio considerato decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione. La prestazione per l'anzianità professionale edile, liquidata da ogni Cassa Edile per la parte di propria competenza, è erogata secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore ha percepito la prestazione medesima ed è calcolato moltiplicando gli importi previsti dal regolamento citato per il numero di ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate per ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del paragrafo 2 del regolamento dell'istituto

COEFFICIENTI APPLICATI A MAGGIO 2012

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio	Operaio 4°liv.	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune
1a e 2a erogazione	0,1604	0,1490	0,1341	0,1146
3a e 4a “	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5a “	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6a “	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7a e 8a “	0,7062	0,6557	0,5900	0,5045
9a e successive erogazioni	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5. I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente i criteri di cui all'accordo interconfederale 23/7/93. In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel

settore del lavoratore che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 dell'allegato "C" e per i quali nel biennio precedente di cui all'art. 19 del C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dalla paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

A.P.E. Straordinaria-Pensione: accordi nazionali 15/11/1984 e successivi

In ottemperanza all'accordo integrativo dell'11/6/97 la prestazione non viene più erogata dal 31/12/03

EDILCARD

La Cassa Edile fornisce agli operai iscritti la polizza Edilcard che ha durata annuale e consente l'accesso a **prestazioni di carattere sanitario**. Le prestazioni variano di anno in anno in relazione alla convenzione stipulata con gli istituti assicurativi prescelti su base nazionale. Per il dettaglio aggiornato delle prestazioni sanitarie assicurate, fa fede il sito web della Cassa Edile.

AVVERTENZA – Nota a verbale

Gli importi sopra indicati potranno essere proporzionalmente ridotti qualora l'ammontare annualmente stabilito dal Comitato di Gestione della Cassa Edile, in base al numero delle domande presentate, non sia sufficiente a soddisfare i massimali previsti.

Le disposizioni sulle procedure stabilite a livello locale per le erogazioni potranno essere soggette ad eventuali modifiche da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Reggio Calabria in casi eccezionali e debitamente motivati.

Decorrenza

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° marzo 2013. Fino a tale data si applicheranno le norme e le prassi presenti nel precedente Regolamento sulle prestazioni assistenziali.